



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 13 novembre 2018*

*composta dai magistrati:*

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Diana CALACIURA TRAINA | Presidente                  |
| Maria Laura PRISLEI    | Consigliere                 |
| Giampiero PIZZICONI    | Consigliere                 |
| Tiziano TESSARO        | Consigliere                 |
| Amedeo BIANCHI         | Consigliere                 |
| Francesca DIMITA       | Primo Referendario          |
| Elisabetta USAI        | Primo Referendario relatore |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di GALZIGNANO TERME (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 55/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle*



*partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri



dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 456/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti criticità.

1. L'Ente è incorso nella violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per lieve ritardo nell'approvazione del Rendiconto (avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 4 maggio 2016).

Una corretta tempistica di approvazione del Rendiconto, si rileva, è espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata.

L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL che individuano nell'approvazione del Rendiconto l'atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimante l'utilizzo di tale margine alle sole casistiche specificamente indicate e con i limiti ivi descritti.

2. Si rileva il superamento del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18 ottobre 2013 (*"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL"*) poiché l'Ente (cfr. prospetto 2.4 del Questionario sul rendiconto 2015) presenta uno *stock* di indebitamento pari al 211,97% delle entrate correnti con la precisazione che il Comune presenta un risultato della gestione di competenza *ex art.* 228, comma 4 del TUEL (cfr. pag. 9 della Relazione dell'Organo di revisione) di segno positivo per euro 70.196,55 euro.

In argomento, l'Organo di revisione ha precisato nella sua Relazione al rendiconto 2015 (v. pag. 35) che *"Si prende atto del piano di rientro indicato nella relazione della Giunta al rendiconto, con l'obiettivo di ridurre l'indebitamento al 140% rispetto alle entrate correnti entro il 2022 e si raccomanda di non procedere a nuovo indebitamento fino all'attuazione del piano"*.

A seguito di richiesta istruttoria, il Comune, con la nota n. 9546/2018, ha confermato detto sforamento precisando di non aver assunto nuovi mutui e di non doverne assumere, secondo la programmazione attuale, almeno fino al 2020. L'Organo di revisione, inoltre, ha fornito apposita certificazione circa il rispetto del piano di rientro fino alla data della risposta alla Sezione.

3. Per ciò che concerne le partecipazioni societarie presenti nel portafoglio del Comune, sono stati esaminati i principali valori economico-patrimoniali e finanziari trasfusi nella banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014.

Con riferimento alle partecipate dirette, nell'ambito delle quali si rilevano partecipazioni



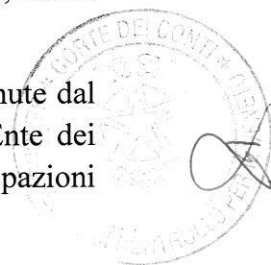
di modestissima entità, si osserva quanto segue:

- ETRA s.p.a. (quota di partecipazione dello 0,83%), pur registrando nel 2015 un utile pari a 3.887.668,00 euro, presenta una situazione debitoria di 161.090.473,00 euro a fronte di un patrimonio netto di 56.804.781,00 euro, come tale insufficiente a dare copertura all'esposizione passiva della Società; risulta, inoltre, la mancata conciliazione di un piccolo importo (su un totale di crediti nei confronti dell'Ente pari a 3.448,00,00 euro a fronte di debiti pari a zero), di euro 1.660,53, che non risulta essere stato conciliato (cfr. pag. 33 della Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2015, sulla base della nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lett. j del D.Lgs. 118/2011);
- Consiglio di Bacino del Brenta (quota di partecipazione dello 0,81%) presenta un risultato d'esercizio pari a zero, con debiti complessivi per un importo, pari a 3.057.216,00 euro, superiore al patrimonio netto, pari a 2.779.546,00 euro;
- Consorzio Biblioteche padovane associate (quota di partecipazione dello 0,97%) registra un risultato d'esercizio pari a zero e una situazione debitoria pari a 116.173,00 euro a fronte di un patrimonio netto pari a 214.863,00 euro.

Ulteriormente, per quanto riguarda le partecipate indirette, pur considerando l'irrisorietà delle relative quote di partecipazione nella titolarità dell'Ente, si evidenziano le sottoelencate società in perdita al 31 dicembre 2015:

- Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione ASI s.r.l. (partecipazione dello 0,166%) registra nel 2015 una perdita di -185.490,00 euro, un patrimonio netto pari a -114.506,00 euro e debiti per 1.300.872,00 euro. Per tale Società l'Ente ha proposto alla propria partecipata diretta, ETRA s.p.a. (partecipata allo 0,83%) di provvedere alla sua cessione o, in alternativa, alla sua razionalizzazione, anche in considerazione dello svolgimento di attività non indispensabile;
- E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata (partecipazione dello 0,83%) nel 2015 registra una perdita di -141.972,00 euro, un patrimonio netto pari a 694.905,00 euro e debiti per 6.351.192,00 euro. Anche per tale Società l'Ente ha proposto a ETRA s.p.a., partecipata diretta, di provvedere alla sua cessione o, in alternativa, alla sua razionalizzazione, anche in considerazione di un fatturato non soddisfacente;
- PRONET s.r.l. in liquidazione (partecipata allo 0,22 %) registra una perdita di -5.797,00 euro; la Società presenta, comunque, un solido patrimonio netto, pari a 5.576.772,00 euro, e un basso indebitamento, pari a 4.951,00 euro;
- UNICAENERGIA s.r.l. (partecipata allo 0,35%) registra una perdita di -21.081,00 euro, anche se in questo caso, tuttavia, a fronte di un solido patrimonio netto, pari a 261.361,00 euro, con debiti per 61.554,00 euro. Anche per tale Società l'Ente ha proposto a ETRA s.p.a. di provvedere alla sua cessione o, in alternativa, alla sua razionalizzazione, anche in considerazione della circostanza per cui essa è priva di dipendenti.

In conclusione, pur tenendo conto dell'esiguità delle partecipazioni dirette detenute dal Comune, tale da generare un presumibile basso impatto negli equilibri dell'Ente dei risultati di esercizio negativi o dei deterioramenti patrimoniali delle partecipazioni





indirette, si invita a proseguire nell'intrapresa attività di monitoraggio di queste ultime nelle ipotesi di scarsa remuneratività e precario equilibrio patrimoniale.

In particolare, si ravvisa l'opportunità di monitorare se sia stata effettuata l'eventuale svalutazione da parte della partecipante diretta con riferimento alle proprie immobilizzazioni finanziarie da partecipazione.

4. In merito alla contrattazione integrativa, si raccomanda l'accoglimento della segnalazione formulata dall'Organo di revisione (pag. 27 della Relazione al rendiconto 2015) relativamente al rispetto delle condizioni poste dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 150/2009, il quale impone la necessaria definizione degli obiettivi prima dell'inizio dell'esercizio, la coerenza degli stessi con quelli del bilancio e il loro indispensabile conseguimento quale condizione per l'erogazione degli incentivi.

### PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- rileva il mancato rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto di cui all'art. 227, comma 1, del TUEL;
- accerta il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18 ottobre 2013;
- raccomanda un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei consorzi e delle partecipazioni, anche indirette, nella titolarità del Comune;
- raccomanda il rispetto delle condizioni poste dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 150/2009 in materia di contrattazione integrativa.

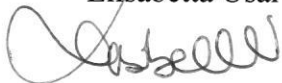
Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Galzignano Terme (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2018.

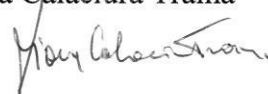
Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il

27 NOV. 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

